

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1813-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 febbraio 1991, degli articoli da 8 a 12 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1813

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario»

d'iniziativa dei senatori FILETTI, SIGNORELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA e VISIBELLI

Comunicato alla Presidenza l'8 giugno 1989

Norme sul diritto allo studio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dei collegi universitari
e accesso agli stessi)*

1. Per favorire l'esercizio del diritto allo studio a tutti gli studenti capaci e meritevoli, presso ogni università devono essere istituiti collegi universitari provvisti di tutte le attrezzature idonee ad ospitare ed assistere gli studenti.

2. L'accesso ai collegi universitari è regolato come segue:

a) sono ospitati gratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie fornite di reddito annuo netto pari a lire 20 milioni, aumentato di lire 5 milioni per ogni figlio a carico;

b) sono ospitati semigratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie con reddito annuo netto pari a lire 36 milioni;

c) sono ospitati dietro versamento dell'intera retta mensile gli studenti appartenenti a famiglie con reddito annuo netto superiore a lire 36 milioni.

3. Agli studenti di cui alle lettere a) e b) vengono forniti gratuitamente anche i libri necessari per la preparazione delle materie d'esame.

4. Hanno diritto ad accedere ai collegi universitari tutti gli studenti che abbiano conseguito votazione non inferiore a 54/60 nell'esame di maturità e superino entro la sessione autunnale gli esami previsti annualmente nei propri piani di studio con una media non inferiore alla media della facoltà di appartenenza considerata nell'anno accademico precedente.

Art. 2.

*(Stanziamenti per la costruzione
di collegi universitari)*

1. Per la costruzione dei collegi universitari presso tutte le sedi di ateneo, viene istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lo stanziamento delle seguenti somme:

- a) esercizio 1989, lire 300 miliardi;
- b) esercizio 1990, lire 200 miliardi;
- c) esercizio 1991, lire 150 miliardi.

Art. 3.

*(Diritto e modalità di accesso
ai collegi universitari)*

1. Con apposita legge dello Stato sono stabilite le modalità di accesso ai collegi universitari e possono essere ogni tre anni aggiornati i livelli di reddito che danno diritto ad usufruire dei benefici di cui all'articolo 2.

2. L'accesso ai collegi universitari è consentito solo dall'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui è stata conseguita la maturità, fatto salvo il periodo del servizio militare eventualmente prestato, o gravi motivi di famiglia o di salute opportunamente documentati. La valutazione delle motivazioni addotte è demandata al consiglio di facoltà.

Art. 4.

(Assegno universitario)

1. Fino all'anno accademico 1989-1990 viene mantenuta in vigore la normativa che regola l'erogazione dell'assegno di studio universitario, con le seguenti modificazioni:

- a) l'assegno viene elevato a lire un milione e cinquecentomila per gli studenti residenti nella sede di ateneo, ed a lire due milioni e cinquecentomila per i fuori sede e viene concesso a tutti gli aventi diritto;

b) l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per ottenere l'assegno deve essere completato entro il 15 novembre di ogni anno e l'assegno deve essere erogato entro e non oltre il 31 dicembre.

2. Nelle università dove sia possibile, il valore dell'assegno deve essere corrisposto, totalmente o parzialmente, mediante la fornitura di servizi.

Art. 5.

(Mense universitarie)

1. Per la costruzione di mense universitarie viene istituito un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lo stanziamento delle seguenti somme:

- a) esercizio 1990, lire 200 miliardi;
- b) esercizio 1991, lire 200 miliardi;
- c) esercizio 1992 e seguenti, lire 100 miliardi.

2. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria sull'assistenza universitaria che prevedano, oltre alla istituzione dei collegi universitari:

- a) la obbligatorietà dell'istituzione dei corsi serali per gli studenti lavoratori;
- b) l'esenzione dalle tasse, sovrattasse e contributi per tutti gli studenti la cui famiglia abbia un reddito inferiore a lire 20 milioni più 5 milioni per ogni figlio a carico, e l'applicazione di una tassa progressiva per tutti gli altri;
- c) l'istituzione in tutti gli atenei del servizio di medicina preventiva e di assistenza medica per tutti gli studenti;
- d) l'istituzione di «prestiti d'onore» da concedersi da parte degli istituti di credito, con garanzia da parte degli enti locali, da restituirsi entro un massimo di 10 anni dalla laurea;
- e) trasporti ferroviari e automobilistici gratuiti per raggiungere la sede universitaria per tutti gli studenti appartenenti a

famiglia con reddito inferiore a lire 20 milioni più 5 milioni per ogni figlio a carico;

f) sgravi fiscali agli editori e finanziamento di iniziative editoriali cooperativistiche studentesche al fine di ottenere il prezzo politico per i testi adottati;

g) l'intervento delle opere universitarie nel pagamento dei pasti consumati dagli studenti appartenenti a famiglie con reddito di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 presso le mense universitarie con un contributo pari al 50 per cento del prezzo pagato dagli utenti;

h) la realizzazione di attrezzature sportive ad uso gratuito per gli universitari, compresi gli studenti che non praticano lo sport in forma agonistica;

i) la collocazione nei ruoli dello Stato di tutti i dipendenti delle opere universitarie.